

**STATUTO DEL  
"GRUPPO SPORTIVO LE TORRI PODISMO A.S.D."**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva dilettantistica denominata "*Gruppo Sportivo Le Torri Podismo*", in breve "*Gruppo sportivo Le Torri Podismo ASD*", con sede in Firenze via Lunga n. 157.

**Articolo 2 - Colori ed emblema sociale**

1. I colori sociali sono Giallo ed azzurro. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante Podista che corre verso le torri con colori azzurro e giallo con giglio di Firenze e nome della società.

**Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del podismo, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive, indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.

**Articolo 4 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile

e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta al Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 14.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

#### **Articolo 8 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere presentate da almeno un quinto (1/5) dei soci e presentate al Presidente almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie l'associazione può prevedere, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; può altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

#### **Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di

esecuzione ed iscritti nel libro soci da almeno due mesi. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni due anni a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 9, comma 5.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la maggioranza più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Qualora la prima convocazione non abbia raggiunto il quorum costitutivo, la seconda convocazione dovrà avere luogo almeno il giorno successivo. In seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 componenti.

2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 15 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci. I Consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale l'assemblea potrà confermarli oppure sostituirli. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei consiglieri, senza formalità.

2. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) eleggere il Presidente; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; f) adottare provvedimenti (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione, esclusione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei

soci; h) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Articolo 19 - Vice Presidente**

1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere**

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21 - Il rendiconto economico**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
3. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

#### **Articolo 22 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 23 - Il Patrimonio**

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

#### **Articolo 24 - Le Sezioni**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 25 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

#### **Articolo 26 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quinti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, devolgerà l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Articolo 27 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.